



Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio
e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1200

Gagliano del Capo (Le) – Variante alle N.T.A. del vigente P.F. – Concessione edilizia in zona agricola a titolo oneroso – Delibera di C.C. n. 13 del 29/05/2003.

Pag. 11977

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1201

Vernole (Le) – Variante al P.F. per integrazione con l'art. 22 bis alle N.T.A. – Delibera di C.C. n. 56 del 30/09/2003.

Pag. 11978

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1202

Spongano (Le) – Variante al P.F. per modifica alle norme tecniche di attuazione (art. 4, parte V – Zone per attrezzature urbane) Delibere di C.C. n. 12 del 28/02/2000 e n. 17 del 30/05/2002.

Pag. 11979

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1203

Alliste (Le) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

Pag. 11981

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1204

Accadia (Fg) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

Pag. 11986

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1205

Crispiano (Ta) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Progetto var. urb. per cambio destinaz. d'uso in strutt. ricett. immobile rurale Masseria Lella. D.C.C. 17 del 22/03/05 e 31 del 16/06/05. Ditta: Pura Puglia s.r.l.

Pag. 11989

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1206

Galatone (Le) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Delibera di C.C. n. 58 del 29/11/2004. Cambio destinaz. d'uso in strutt. ricett. Della Masseria Morige. Ditta: Morige Grande s.r.l.

Pag. 11991

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1200

Gagliano del Capo (Le) – Variante alle N.T.A. del vigente P.F. – Concessione edilizia in zona agricola a titolo oneroso – Delibera di C.C. n. 13 del 29/05/2003.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Gagliano del Capo, dotato di un Programma di Fabbricazione, con nota n. 5680 del 08.09.2003 ha trasmesso, per i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, la deliberazione consiliare n. 13 del 29.05.2003 di adozione di modifiche degli artt. nn. 22, 23 e 24 delle N.T.A. vigenti.

In particolare le modifiche concernono la possibilità di rilascio di concessione onerosa nelle zone E1 Verde agricolo produttivo, E2 Verde agricolo speciale ed E3 Verde agricolo speciale (salvaguardia paesaggistica).

In proposito va evidenziato che il dispositivo normativo proposto per il rilascio di permesso di costruire oneroso con destinazione d'uso residenziale, stante l'estensione generalizzata alle intere zone di tipo E (anche a quelle di valore paesaggistico), incide in maniera sostanziale sulle previsioni di P.F. e quindi contrasta con l'art. 55 della L.R. n. 56/80 che non consente l'adozione di siffatta variante non risultando dotato codesto Comune di strumento urbanistico generale adeguato alla L.R. n. 56/80.

Nel merito, appare necessario rilevare che il provvedimento di cui trattasi è in contrasto con le

finalità indicate nell'art.51 punto g) della L.R. n. 56/80 che consente interventi “finalizzati allo sviluppo e recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive, con gli interventi da dimensionare in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli”.

Peraltro è altresì necessario uno studio approfondito del territorio agricolo e del relativo impatto indotto dalla Variante proposta.

Premesso quanto sopra, rilevata la non ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico, si propone il rigetto della Variante al P.F. del Comune di Gagliano del Capo.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- DI NON APPROVARE, per i motivi sopra esposti le modifiche ed integrazioni agli artt. nn. 22, 23 e 24 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti nel Comune di Gagliano del Capo (LE) adottate con delibera di C.C. n. 13 del 29.05.2003;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Gagliano del Capo (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1201

Vernole (Le) – Variante al P.F. per integrazione con l'art. 22 bis alle N.T.A. – Delibera di C.C. n. 56 del 30/09/2003.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Vernole, dotato di P.F., con delibera consiliare n. 56 del 30/09/2003 ha adottato integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti con l'introduzione dell'art.22 bis, concernente la Zona omogenea destinata a “Verde Sportivo”, priva di normativa tecnica.

Le norme introdotte si riportano integralmente di seguito:

“Art. 22 bis - Verde sportivo

Sono ammesse attrezzature sportive con annessi bar - ristoro, servizi e casa del Custode.

In tali zone il P.F. si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri:

If = indice di fabbricabilità fondiaria 2,00 mc/mq

H = altezza del fabbricato mi 10, 50

Q = Rapporto di copertura 50%.”

Ciò premesso, si evidenzia in primis che la variante normativa proposta risulta ammissibile sotto il profilo amministrativo, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 56/80.

Dal punto di vista tecnico-urbanistico, la stessa variante si ritiene ammissibile e ciò per le motivazioni innanzi addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise, ma a condizione che tra le attrezzature ammesse nella zona omogenea per Verde sportivo sia esclusa la Casa del Custode, e il rapporto di copertura “Q” sia ridotto al 30%.

Premesso quanto sopra, rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione della Variante al P.F. del Comune di Vernole nei limiti e nei termini sopra prospettati.”

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente del Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- DI APPROVARE, per i motivi esposti in relazione, la Variante al P.F. del Comune di Vernole, adottata con delibera consiliare n. 56 del 30/09/2003, concernente integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione vigenti con l'introduzione dell'art. 22 bis, relativo alla Zona omogenea destinata a "Verde sportivo", nei limiti e nei termini nella stessa relazione prospettati;
- DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Vernole, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1202

Spongano (Le) – Variante al P.F. per modifica alle norme tecniche di attuazione (art. 4, parte V – Zone per attrezzature urbane) Delibere di C.C. n. 12 del 28/02/2000 e n. 17 del 30/05/2002.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio

prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Spongano, dotato di Programma di Fabbricazione, con deliberazione di C.C. n.12 del 28/02/2000, ha adottato la Variante al P.F. vigente per modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione consistenti nel concedere la possibilità di intervento nelle zone per attrezzature urbane anche ai privati.

In particolare nell'art. 4 parte V delle N.T.A di P.F. la frase “in tali zone il PdF si attua per intervento urbanistico diretto con i seguenti indici... “è modificata nel modo seguente “in tali zone il PdF si attua per intervento urbanistico diretto, anche da parte dei privati, con i seguenti indici...”.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come asseverato con delibera di C.C. n. 17 del 30/05/2002.

La Variante in questione è originata dall'Ordinanza n. 717/96 del 10/07/1995 con cui il TAR per la Puglia sez. di Lecce ha intimato al Sindaco pro-tempore del Comune di Spongano di adottare i consequenziali provvedimenti in ordine alla ridefinizione urbanistica di un'area destinata ad attrezzature urbane di proprietà di proprietà dei sig. Rizzitelli Giuseppe.

Il sig. Rizzitelli Giuseppe, proprietario di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Spongano, riportato in catasto al foglio 12 p.IIa 621, della estensione di circa 55.90 are, classificato dal PF vigente come zona per attrezzature urbane (scuola materna), con diffida del 20/05/1992 prot. n. 2825 del 28/05/1992 ha chiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art. 2 della legge 1187/68.

Il Comune di Spongano in prima istanza con delibera di C.C. n. 12 del 27/02/1997 ha reiterato sull'area in parola la destinazione urbanistica previgente. Successivamente, nei termini di legge, il sig. Rizzitelli ha presentato opposizione contestando la reiterazione del vincolo e proponendo la riqualifica-

zione urbanistica dell'area in via principale come zona "B" e in via subordinata il mantenimento della previsione ad attrezzature e servizi di quartiere realizzabili da privati.

Infine in data 28/02/2000, come sopra già riportato, il Comune di Spongano ha deliberato per la totalità delle zone destinate ad attrezzature e servizi di quartiere il mantenimento delle previsioni urbanistiche di PF concedendo la possibilità di realizzazione di tali attrezzature pubbliche anche da parte privati.

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico delle determinazioni contenute nella Variante al PF di che trattasi, questo Ufficio rappresenta quanto segue.

Come è noto la problematica della caducazione dei vincoli di PRG, sia procedimentali che preordinati alla espropriazione, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n. 1187, risulta ampiamente e a più riprese discussa dal Consiglio di Stato.

Lo stesso C. di S. è addivenuto alla conclusione (vedasi decisione n. 7 della adunanza plenaria del 2 aprile 1984) che "poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di Piano è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino alla obbligatoria integrazione del piano (o programma di fabbricazione), divenuta parzialmente inoperante".

A tal proposito v'è innanzitutto da rilevare che se da un lato non può negarsi al privato il diritto di edificare sulle aree di proprietà (a tempo indeterminato e senza indennizzo, come peraltro evidenziato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999), d'altro canto vanno altresì valutati i profili di tutela dell'interesse pubblico insiti nel disegno urbano complessivo di uno strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, nel caso di specie, la variante proposta che consente ai privati di intervenire su aree aventi destinazione pubblica, in quanto standards ex DM 1444/68, contempera da un lato gli aspetti privatistici e dall'altro la indispensabilità ed indilazionabilità di aree per servizi pubblici, in quanto concorrenti al soddisfacimento degli standards al servizio della popolazione insediata.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "Variante al PF" in parola sia ammissibile, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 56/80, sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Spongano in questa sede condivise e se ne propone l'approvazione, a condizione che il rapporto tra soggetto attuatore e Comune sia disciplinato da apposita convenzione contenente modalità e tempi di attuazione, e uso e forme di tutela del pubblico interesse."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° - LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore;

- di APPROVARE, per i motivi esposti in relazione, la Variante al P.F. del Comune di Spongano per la modifica all'art. 4 Parte V delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, adottata con deliberazione di C.C. n. 12 del 28/02/2000;
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Spongano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1203

Alliste (Le) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

““Il Comune di Alliste, dotato di P.F., con delibera di C.C. n. 63 del 16/12/2000 ha adottato il P.R.G. del territorio comunale.

Il P.R.G. risulta costituito dai seguenti elaborati:

- 1 - Elaborati di relazione
 - 1 A - Relazione di base per la delibera preliminare (marzo 1997)
 - 1 B - Rapporto preliminare (ottobre 1999)
 - 1 C - Note sul dimensionamento (aprile 2000)
 - 1 D - Relazione illustrativa
- 2 - Elaborati grafici
 - 2A - Corografia

- 2B - Quadro dei Piani Urbanistici dei Comuni contermini
- 2C 1-2 - Carta dei vincoli
- 2E 1-2-3 - Stato di fatto dell'uso del suolo e dei fabbricati del territorio urbanizzato
- 2F 1-2 - Progetto di piano regolatore generale
- 2G 1-2 - Progetto di piano regolatore generale, nuclei urbani
- 2H 1-2 - Progetto di piano regolatore generale, centri storici
- 3 - Norme Tecniche di Attuazione
- 4 - Regolamento Edilizio
- 5 - Indagini geologiche elaborate dai Dott. Marcello De Donatis e Marco Gianfreda

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. risultano presentate n. 107 osservazioni nei termini ed una fuori termini, controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 9 del 10/04/2001. Un'altra osservazione risulta pervenuta direttamente alla Regione.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti -ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/20011 (art. 21) - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, designato con nota assessorile prot. n. 10665 del 02/12/2002.

Il suddetto Comitato Ristretto, con propria Relazione-parere in data 15/07/2004, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di seguito riportate, tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché tutelare i valori ambientali del territorio comunale:

“4.1 Settore Residenziale

Il PRG, secondo quanto esposto al paragrafo 3.5.1, è dimensionato adottando un metodo analitico specifico, posto a confronto con quello previsto dai criteri della Delibera di G.R. 6320/89. La capacità insediativa prevista appare eccedente rispetto ai fabbisogni calcolati secondo entrambi i metodi.

In particolare, si ha una capacità insediativa relativa ai nuovi abitanti insediabili, prevista dal PRG pari a 2.884, a fronte di un fabbisogno stimato di 1.452 abitanti.

Tenendo conto del più elevato valore del fabbisogno secondo i criteri della Delibera di G.R. su citata, della modesta espansione urbana prevista e dell'ampio contributo fornito dall'ampliamento/riuso del patrimonio edilizio al valore della capacità insediativa prevista, si prescrive che la capacità insediativa del PRG per le zone destinate a residenza principale sia ridotta in misura pari a 516 abitanti insediabili (corrispondente all'eccedenza degli abitanti insediabili rispetto ai criteri della Delibera di G.R. 6320/89, ossia 1.052, detratti i 536 nuovi abitanti insediabili grazie al riuso e all'ampliamento del patrimonio edilizio esistente). Detta quantità in riduzione deve essere distribuita fra le diverse zone del PRG con criteri proporzionali, fatta eccezione per le zone A, B1 e B2.

Quanto alle Zone alberghiere (B6), a quelle ricettive a bassa densità (I2, I3, I4, I5) e alle Zone residenziali costiere (B2b, B4, PL4 + PL5), si prescrive di ridurre la capacità insediativa a 3.162 bagnanti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 51 della L.R. 56/80 in merito allo standard relativo al numero di bagnanti per metro lineare di costa rocciosa praticabile e coerentemente con le prescrizioni della Soprintendenza BAAAS riguardo alla necessità di limitare nelle zone I32b (insediamenti residenziali aperti) e B4 (residenziale di PP di recupero urbanistico) l'altezza massima a 4.5 ml e di adeguare gli indici previsti per la zona alberghiera B6 a quelli relativi alle aree contrassegnate con I3 14 - 15 e alle direttive fornite dalla stessa Soprintendenza.

4.2 Zone Omogenee "D"

Ai fini della previsione di nuove zone produttive, si prescrive che in sede di controdeduzioni siano esplicitate le esigenze produttive che giustificano la previsione di una nuova zona di espansione D3 di estensione pari a 257.725 mq di superficie territoriale, facendo particolare riferimento alle caratteristiche delle zone D1 e D2 esistenti e all'ampiezza

della quota della zona D3 destinata alla localizzazione industriale (140.983 mq).

4.3 Standard urbanistici

Si prescrive che in sede di controdeduzioni sia verificato il dimensionamento delle aree destinate a standard di quartiere con specifico riferimento alle zone A e B di Alliste e Fellingine, chiarendo altresì i criteri di localizzazione dei servizi, atteso che in atti non si rilevano con sufficiente chiarezza le modalità di reperimento delle aree necessarie a soddisfare il deficit rilevato. Si chiarisca inoltre la discrepanza fra il valore calcolato per la zona della Marina (110.660 mq), comunque ampiamente al di sopra degli standard, e il valore riportato in relazione (125.662 mq).

Zone "E"

In zona E non si ritiene debba essere consentito l'ampliamento delle masserie per le destinazioni ricettive in misura pari al 50%, secondo quanto previsto dalle NTA (pag. 36/37, art. 16.5 "Masserie esistenti). Il lotto minimo deve essere, in ogni sottozona nella quale è consentita l'edificazione, pari a mq 10.000, al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di tutela ambientale e produttiva del territorio rurale.

Integrazioni normative prescrittive

Art. 7 delle NTA - terzo capoverso: in seguito alla dizione "e delle aree per standard" si aggiunga "ivi comprese quelle"

Art. 7 delle NTA - si elimini l'intero quarto capoverso."

Con delibera n. 1280 del 04/08/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 15/07/2004, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, e di richiedere al Consiglio Comunale di Alliste, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate, apposito provvedimento di

adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma.

Con nota prot. com. n. 10539 del 27/12/2004 il Comune di Alliste ha rimesso la delibera di C.C. n. 36 del 16/11/2004, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso, ed è stato preso atto degli atti e grafici del P.R.G. "adeguati" (come indicati nell'elenco in narrativa della delibera medesima). Successivamente con nota 5875 in data 29/07/2005 sono pervenute le "schede esplicative sulla localizzazione degli standards di quartiere, con particolare riferimento alle zone A e B di Alliste e Fellingine" a firma del dirigente dell'UTC.

In particolare, gli elaborati scritto-grafici "adeguati", rimessi con la citata nota comunale n. 10539/2004, sono i seguenti:

- Tavola 2F1 - scala 1:5000
- Tavola 2F2 - scala 1: 5000
- Tavola 2G 1 - nucleo urbano Alliste - scala 1:2000
- Tavola 2G2 - nucleo urbano Fellingine - scala 1:2000
- Tavola 2H1 - centro storico di Alliste - scala 1:1000
- Tavola 2H2 - centro storico di Fellingine - scala 1:1000
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento Edilizio

In ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata delibera di G.R. n. 1280/2004 si riporta di seguito quanto deciso dal Consiglio Comunale con la citata delibera n. 36/2004 e le determinazioni regionali esaustive:

A) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.1 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1280/2004.

AI) Settore residenziale:

Determinazioni comunali

La capacità insediativa del P.R.G. per le zone destinate a residenza è stata ridotta come richiesto

in sede regionale in misura pari a 516 abitanti insediabili, abbassando l'indice di densità fondiaria della zona 135 da 0,9 mq/mq a 0,6 mq/mq, della zona B3 da 0,20 mq/mq a 0,17 mq/mq e la edificabilità nelle zone C e I.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 1280/2004, con l'introduzione della seguente prescrizione:

- all'art. 12.6 Zona B5 sdelle NTA si aggiungono i seguenti limiti di edificazione: R= 25%; h = m 8,50; Ip = 75%.

A2) Settore residenziale turistico:

Determinazioni comunali

Per le zone alberghiere (B6), quelle ricettive a bassa densità (I2, I3, I4, I5) e le Zone residenziali costiere (B2b, B4, PL4 e PL5) è stata ridotta la capacità insediativa inferiore a 3.162 bagnati coerentemente alle prescrizioni della Soprintendenza BAAAS riguardo la necessità di limitare nelle zone B2b (insediamenti residenziali aperti) e B4 (residenziale di PP di recupero urbanistico) l'altezza massima di 4,5 ml e di adeguare gli indici previsti per la zona alberghiera 136 a quelli relativi alle aree contrassegnate con I3, I4 e I5.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G. R. n. 1280/2004.

B) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.2 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopraccitata D.G.R. n. 1280/2004

Zone Omogenee "D".

Determinazioni comunali

Per le zone produttive il Comune esplicita e giustifica la previsione della nuova zona produttiva D3.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 1280/2004.

- C) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.2 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 1280/2004

*Standard urbanistici**Determinazioni comunali*

Per le aree per standard di quartiere con specifico riferimento alle Zone A e B di Alliste e Fellingine il Comune verifica sia il dimensionamento che i criteri di localizzazione, il tutto come puntualizzato in dettaglio nelle "schede esplicative sulla localizzazione degli standards di quartiere, con particolare riferimento alle zone A e B di Alliste e Fellingine" a firma del dirigente dell'UTC.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 1280/2004.

*Zone "E"**Determinazioni comunali*

Per le zone agricole risultano apportate le richieste modifiche normative.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 1280/2004.

*Integrazioni normative prescrittive**Determinazioni comunali*

Le richieste modifiche alle N.T.A. risultano effettuate.

Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 1280/2004.

D) Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Alliste con la delibera di C.C. n. 36 del 16/11/04, "adeguati" sia rispetto alle prescrizioni della citata di G.R. n. n. 1280/2004 e sia rispetto alle osservazioni accolte, si inserisce sul frontespizio negli stessi la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 15/07/04 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 1280/2004 e conseguentemente non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Alliste con la delibera di C.C. n. 63 del 16/12/2000."

- E) Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

F) Osservazioni

In proposito l'Amm.ne com.le non era tenuta ad esprimere alcuna valutazione avendo già prodotto le proprie determinazioni nella fase di esame delle osservazioni.

Nelle more della definizione del presente provvedimento sono pervenute le seguenti osservazioni e/o opposizioni ai P.R.G.:

- in data 11/02/2005 prot. reg. 2047 del 17/03/2005 a firma di "cittadini di Alliste" non meglio precisati;
- in data 01/03/2005 prot. reg. 3188 del 29/04/2005 a firma di Cazzato Luigi + 3.

In proposito dette osservazioni in questa fase non possono prendersi in esame in quanto tardive ed irrituali, risultando proposte al di fuori del procedimento di partecipazione come delineato dall'art. 16 della L.R. 56/80.

In merito alle osservazioni, quindi, restano confermate le determinazioni esaustive regionali già intervenute con deliberazione G.R. n. 1280/04.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 15/07/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 1280/2004 - in toto riconfermate in questa sede, e con le esaustive determinazioni regionali innanzi riportate ai punti A, B, C, D, E ed F (per le osservazioni presentate), il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Allisse con la delibera di C.C. n. 63 del 16/12/2000.",

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Alliste con la delibera di C.C. n. 68/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 15/07/2004 ed alla Delibera di G.R. n. 1280 del 04/08/2004 controdedotte con delibera di C.C. n. 63 del 16/12/2000, e con le determinazioni esaustive regionali innanzi riportate ai punti A), B), C), D) ed E);
- di CONFERMARE, giusto quanto innanzi riportato al punto F) in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 1280 del 04/08/2004;
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Alliste, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1204

Accadia (Fg) – Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed Assetto del Territorio ed E.R.P., prof.ssa Angela Barbante, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

“Il Comune di Accadia, già munito di P.d.F. e R.E. approvato con D.P.OO.PP. /Puglia n. 4674 del 11.04.1964, ha adottato con Delibera di C.C. n. 48 del 30.07.1997 il P.R.G. del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. n. 56/80.

Avverso detto P.R.G., così come da certificazione in atti, risultano presentate n. 3 osservazioni, di cui n. 1 fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 28 del 26.03.1998.

Il Piano Regolatore Generale in parola, ai sensi della L.R. n. 24/94, è stato sottoposto all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto, il quale con propria relazione-parere in data 18.12.2003 si è espresso favorevolmente per l'approvazione previa introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche riportate al paragrafo “6.1 - Cartografia e sistema delle tutele”, al paragrafo “6.2 - Settore Residenziale”; al paragrafo “6.3 - Norme Tecniche di Attuazione”; al paragrafo “7 - Osservazioni”.

Successivamente la Giunta Regionale con Deliberazione n. 136 del 02.03.2004 ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Accadia con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto e richiedendo all'Amministrazione Comunale apposito atto di adeguamento e/o controdeduzioni.

Il Comune di Accadia, con nota n. 1638 del 24.03.2005, ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2004, con la quale sono state adottate adeguamenti in ordine alle prescrizioni innanzi richiamate.

Alla stessa deliberazione risultano allegati i seguenti elaborati scritto-grafici:

- Note relative alla revisione degli atti tecnici;
- Norme Tecniche di Attuazione - testo modificato ed integrato ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.R. n. 56/80;
- Tav. 01 - Perimetrazione territoriale per Ambiti Distinti (Idrologia Superficiale) -
- Tav. 02 - Perimetrazione territoriale per Ambiti Distinti (Boschi e beni naturalistici) -
- Tav. 03 - Perimetrazione territoriale per Ambiti Estesì;
- Tav. 23 - Zonizzazione del Territorio Comunale;
- Tav. 24 - Zonizzazione del Centro Urbano;
- Tav. 25 - Prescrizioni di dettaglio del centro urbano;

In ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata Delibera di G.R. n. 136 del 02.03.2004 oggetto di adeguamento, si riporta di seguito quanto deciso dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 38 del 29.12.2004 e le esaustive determinazioni regionali.

- A) *per il soddisfacimento delle osservazioni di cui al punto 6.1 - Cartografia e sistema delle tutele - concernente il recepimento di quanto contenuto nei pareri degli Uffici e/o Organi preposti alla tutela del territorio, i/ rapporto su adeguata cartografia del sistema delle tutele previsto dal PUT/, la perimetrazione dell'area “SIC IT9110013 Accadia-Deliceto” ed il recepimento di quanto contenuto nel parere del Settore Ecologia n. 29329 del 17.01.2003.*

Determinazioni comunali

1. Le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1748 del

15.12.2000, sono state riportate sulle tavv. 01, 02 e 03.

Le altre componenti paesaggistiche non sono state riportate in considerazione che le stesse sono riferite a beni che si ritengono "non strutturali" e/o già sufficientemente sottoposti a speciali disposizioni di tutela.

2. I cd. territori costruiti sono stati perimetrati nelle Tav. 01, 02, 03 e 24.
3. La perimetrazione dell'area "SIC IT9110033 "Accadia-Deliceto" é riportata nella Tav. n. 23.
4. Il parere del Settore Ecologia n. 95 del 14.01.2003 é stato integralmente recepito mediante la eliminazione (nella Tav. 23) del previsto rimboscimento in zona "Monte Tre Titoli e Monte Caravella".
5. Il parere della Soprintendenza BB.AA.PP/Puglia é stato integralmente recepito mediante la modifica ed integrazione degli artt. nn. 35 e 36 delle N.T.A.

Determinazioni regionali

Per quanto riguarda il punto 1 si prende atto di quanto operato dal Comune con la precisazione che in ogni caso, nell'ambito degli adempimenti comunali previsti dalle N.T.A. del PUTT/P, dovrà procedersi agli approfondimenti relativi alle altre componenti paesaggistiche ed alla conseguente cartografia.

Per quanto riguarda la proposta di perimetrazione dei cd. territori costruiti (punto 2) la stessa non è valutabile nell'ambito del presente procedimento, pertanto si rinvia ad altro distinto e successivo provvedimento comunale (c.d. primi adempimenti del PUTT/P).

Per quanto riguarda i precedenti punti 3, 4 e 5, si prende atto dell'operato dell'Amministrazione Comunale finalizzato all'adeguamento alle prescrizioni di cui alla relazione-parere del CUR/Ristretto.

- B)** *per il soddisfacimento delle osservazioni di cui al punto 6.2 - Settore Residenziale concernente la ritipizzazione di alcune aree già indicate nelle Zone B3 e B4.*

Determinazioni comunali

1. Le originarie previsioni progettuali del P.R.G. adottato di talune superfici "marginali" quale Zone B3 e B4, e per le quali d'Ufficio si era operato la ritipizzazione in zone omogenee di tipo C2, sono state invece del tutto stralciate in quanto il Comune ha ritenuto che il mantenimento, anche se con diversa tipizzazione, avrebbe potuto comportare oggettive difficoltà operative all'attuazione del PRG.

Determinazioni regionali

Si prende atto di quanto operato dall'Amministrazione Comunale.

- C)** *per il soddisfacimento delle osservazioni di cui al punto 6.3 - Norme Tecniche di Attuazione concernente la modifica ed integrazione di alcuni articoli della stessa normativa.*

Determinazioni comunali

1. Il Titolo V delle N.T.A., coerentemente con quanto riportato nelle "note relative alla revisione degli atti tecnici", risulta modificato in adeguamento alle prescrizioni di cui alla citata relazione-parere.

Determinazioni regionali

Si prende atto di quanto operato dall'Amministrazione Comunale.

- D)** *per il soddisfacimento delle indicazioni di cui al punto 7 - Osservazioni Determinazioni comunali*

1 Il dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29.12.2004 contiene espressamente lo specifico riferimento al recepimento di quanto indicato dalla Deliberazione di G.R. n. 136 del 02.03.04.

Determinazioni regionali

Si prende atto di quanto operato dall'Amministrazione Comunale, risultando peraltro già definito

per le osservazioni il procedimento con le determinazioni assunte dalla G.R. con deliberazione n. 136/2004

E) *per quanto riguarda gli elaborati scritto-grafici dalle "Note relative alla revisione degli atti tecnici" si rileva che gli stessi oltre che da quanto precedentemente esaminato sono stati oggetto di ulteriori variazioni e ciò con specifico riferimento ai seguenti elaborati.*

1. Tav. n. 23 - Zonizzazione del Territorio Comunale;
2. Tav. n. 24 - Zonizzazione del Centro Urbano;
3. Tav. n. 25 - Prescrizioni di dettaglio del Centro Urbano. Determinazioni regionali

In ordine agli elaborati scritto-grafici predisposti nella fase di controdeduzioni comunali, adottati con la Delibera di C.C. n. 38 del 29.12.2004 si inserisce sul frontespizio del predetti atti ed elaborati la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Delibera di G.R. n. 136/2004 e conseguentemente non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Accadia con la Delibera di C.C. n. 48 del 30.07.1997".

Di conseguenza, ove le modifiche apportate non siano espressamente riferite al recepimento delle prescrizioni regionali, le stesse non hanno alcuna efficacia.

F) *Piano Stralcio del Piano di Bacino della Puglia*

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il "Piano di Bacino della Puglia ~ Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15.12.2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se ed in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla L. n. 183/89.

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto innanzi prospettato, e constatata l'ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione, si propone alla Giunta l'approvazione definitiva del

P.R.G. del Comune di ACCADIA, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 136 del 02.03.2004, così come modificate e/o riconfermate e/o integrate ai paragrafi A), B), C), D), E), ed F) della relazione che precede.

"Adempimenti normativi generali"

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/97.

"Adempimenti contabili di cui alla L.R. n° 28/01"

L'adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entità o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 56/80, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di ACCADIA adottato con Delibera di C.C. n. 10 del 25.02.1999, con

l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla Delibera di G.R. n. 136 del 02.03.2004, così come modificate e/o riconfermate e/o integrate ai paragrafi A), B), C), D), E) ed F) di cui alla narrativa che precede e che qui per economia espositiva si intendono integralmente richiamati;

DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni e/o opposizioni prodotte avverso il P.R.G. del Comune di ACCADIA, le determinazioni assunte con la precedente deliberazione n. 136 del 02.03.2004;

DI DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la comunicazione del presente provvedimento al Comune di ACCADIA;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1205

Crispiano (Ta) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Progetto var. urb. per cambio destinaz. d'uso in strutt. ricett. immobile rurale Masseria Lella. D.C.C. 17 del 22/03/05 e 31 del 16/06/05. Ditta: Pura Puglia s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio, ERP Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale n. 20 del 22/07/98 recante norme su “Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree

rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Crispiano, in attuazione dell'art. 1 - comma 5 della citata L.R. 20/98, ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.05, e successiva delibera di conferma di C.C. n. 31/2005 su istanza della ditta PURA PUGLIA Srl, il progetto di recupero dell'edificio rurale denominato Masseria Lella, risalente al 180 sec. (catasto conciaro), situata a circa 7 Km dal centro abitato di Crispiano, cui si accede da una strada vicinale, o mediante l'innesto della SS. 172 Bari-Taranto; il tutto interessando le particelle catastali 1, 2, 11, del fg. 23, su cui insistono i manufatti rurali con annesse aree di proprietà, da destinare a struttura ricettiva-alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. n. 217/83 e succ. mod. e integrazioni e della L.R. n. 11/99.

Gli immobili rurali, come innanzi individuati, costituenti la masseria Lella ricadono in zona tipizzata Agricola E dal P.d.F. vigente.

La masseria è costituita da diversi corpi di fabbrica già destinati ad attività produttiva agricola e residenza padronale, in particolare da:

- un nucleo principale (corpo A composto da due piani); in aderenza allo stesso corpo edilizio vi sono due vani (ad uso di stalla e ovile);
- un nucleo a trulli e lamia (corpo C) che si affaccia in parte su un cortile, jazzo, circondato da alti muri a secco;
- la cappella con adiacente una abitazione in pietra (corpo B) composta da alcuni vani e da un deposito;
- un gruppo di trulli (corpo D), circondato da un alto muro a secco.

La destinazione d'uso prevista è del tipo “Ricettiva Alberghiera” di cui all'art. 4 1° co. - e art. 7 della L.R. n. 111/99, attesa la previsione di n. 13 unità abitative per complessivi 26 posti letto. Le aree esterne di pertinenza della Masseria saranno sistemate a camminamenti pedonali, realizzati in

chianche e a parcheggi; è previsto il ripristino dei tratti di muro a secco in stato precario. Sono previsti impianti sportivi quali piscina (14 mt x 9) e campo da tennis, un locale interrato destinato a spogliatoi e a vano tecnico.

Gli atti della variante di destinazione d'uso del complesso rurale questione, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione del Responsabile del Servizio in data 22.07.05.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici, parere favorevole in data 07.05.2004 n. 8220;
- Assessorato Regionale al Turismo, con nota n. 3788 del 21.07.05 esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda i rapporti con PUTT/Paesaggio, il complesso rurale denominato "Masseria Lella" e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore rilevante "B". Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti la Masseria Lella è individuata come bene architettonico extra urbano, soggetto alle prescrizioni di base di cui ai punti 4.1, 4.2 dell'art. 3.16 delle N.T.A. del citato PUTT/P; mentre le aree esterne della masseria oggetto di sistemazione e interessate da attrezzature sportive (piscina e campo da tennis) ricadono in zona faunistica, soggette alle prescrizioni di base di cui al punto 4 dell'art. 3.13 delle citate N.T.A.

Il progetto di recupero nel suo insieme, persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "B".

Per quanto riguarda le previste opere, piscina e campo da tennis, interessanti i descritti A.T.D., se ne prescrive la non realizzazione, atteso il contrasto con le prescrizioni di base, innanzi riportate, al fine della salvaguardia e tutela paesaggistica.

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante relativa al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale come innanzi individuato, a struttura ricettiva Alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art. 6 del 17.05.83 e s.m. e della L.R. n. 11 del 11.02.99 art. 4, 1° comma e art. 7, sia sotto il profilo amministrativo che urbanistico in quanto proposta nel rispetto delle finalità che la stessa L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso, si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto di variante di cui alla delibera di C.C. n. 17 del 22.03.2005 e successiva delibera di conferma n. 31 del 16.06.05 limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso rurale come innanzi individuato e con le prescrizioni ad esso riferite ed innanzi riportate, quale recupero funzionale in struttura ricettiva alberghiera.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed ERP;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e con le prescrizioni in narrativa esplicitate il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale "Masseria Lella", come in narrativa individuato, in ditta Pura Puglia s.r.l., da destinare a struttura ricettiva-alberghiera, nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83, e art. 4, 1° comma, e art. 7 della L.R. n. 11/99; adottato con delibera di Consiglio Comunale di Crispiano n. 17 del 22/03/2005, e successiva delibera di C.C. n. 31 del 16.06.2005 in variante al PdF vigente, ai sensi della L.r. n. 20/98;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di Crispiano del presente provvedimento;
- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2005, n. 1206

Galatone (Le) – L.R. 20/98. Turismo Rurale. Delibera di C.C. n. 58 del 29/11/2004. Cambio destinaz. d'uso in strutt. ricett. Della Masseria Morige. Ditta: Morige Grande s.r.l.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed ERP, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“La legge regionale 22/07/98 n. 20 recante norme su Turismo Rurale” considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e

diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni situati in aree rurali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-rurale.

L'Amministrazione Comunale di Galatone, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 - co. 50 ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 29.11.04, su richiesta della ditta Morige Grande S.r.l., il progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato Masseria Morige sito in loc. Morige, con annesse aree di proprietà riferite per i terreni ai catastali fg. 22 p.lla n. 51, fg. 37 p.lle 1, 2, 3, 4, da destinare a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui all'art. 6 della L. n. 217/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11/99.

Il complesso di edifici rurali, come innanzi individuato, è soggetto alla tutela della L. n. 1089/39 giusta Decreto Ministeriale del 2.10.92 e le relative aree annesse risultano tipizzate dal vigente PRG come Zona Agricola E1.

Lo stesso complesso edilizio rurale, già destinato ad azienda agricola fortificata, consiste in un corpo di fabbrica principale (indicato con la lett. A negli elaborati di progetto) che si articola in piano terra e primo piano, e in altro corpo di fabbrica (indicato con lett. B) ad unico piano, situato ad una distanza di circa mt. 50 dal corpo principale.

L'intervento di recupero funzionale della masseria consiste principalmente nelle seguenti operazioni:

- restauro dei fabbricati della masseria e delle aree di pertinenza (giardini annessi, aia, forni);
- restauro e paesaggio della corte (ricostruzione dei muri a secco, ripristino dei percorsi pedonali).

L'intervento di recupero prevede inoltre la realizzazione di impianti per attività ludiche, nonché la realizzazione nella corte di un loggiato con copertura a traliccio in legno e di un'area a parcheggio con utilizzo di pietrisco e compattato.

La destinazione d'uso prevista è del tipo Residenze turistico-alberghiere, attesa la previsione di

n. 22 unità abitative, pari a 60 posti letto, art. 4 comma 40 L.R. n. 11/99.

Gli atti della variante di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale in struttura ricettiva alberghiera, sono stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi, non risultano prodotte osservazioni né opposizioni, giusta attestazione in data 06/07/05 a firma del Segretario Generale.

In merito al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Soprintendenza per i Beni A.A. e S. della Puglia parere favorevole con nota n. 10940 del 20.06.2001;
- Assessorato Regionale al Turismo con nota n. 2677 del 11/05/2005 esprime parere favorevole;

Per quanto riguarda i rapporti con il vigente PUTT/Paesaggio il complesso rurale Masseria Morige e le relative aree di pertinenza ricadono in Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile "C". L'intervento di recupero nel suo insieme persegue gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica - ambientale nel rispetto degli indirizzi di tutela dell'A.T.E. di riferimento "C", considerata la specificità dell'intervento proposto (cambio di destinazione d'uso e recupero) che non interessa in modo diretto Ambiti Territoriali Distinti.

Atteso quanto sopra, si rileva l'ammissibilità della proposta di variante limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale Masseria Morige come innanzi individuato, a struttura ricettiva alberghiera nei termini di cui alla L. n. 217 art. 6 del 17/05/83 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 11 dell'11/02/99 art. 4, 1° co. e art. 7, con esclusione di qualunque modifica di destinazione d'uso per le aree di proprietà asservite alla stessa masseria di cui ai catastali fg. 22 p.la 5 e fg. 37 p.lle 1, 2, 3, 4; quanto sopra sia sotto il profilo urbanistico che amministrativo in quanto proposto nel rispetto delle finalità che la citata L.R. n. 20/98 si prefigge di perseguire.

Tutto ciò premesso si ritiene di proporre alla Giunta l'approvazione del progetto relativo al recupero funzionale della masseria Morige come innanzi individuata, limitatamente al relativo cambio di destinazione d'uso in struttura ricettiva alberghiera, di cui alla delibera di C.C. n. 58 del 29/11/2004.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° - LETT. d) DELLA L.R. 7/97

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore all'Urbanistica ed ERP sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'URBANISTICA ed ERP;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale denominato Masseria Morige, da destinare a struttura ricettiva- alberghiera nei termini dell'art. 6 della L. n. 217/83 e della L.R. n. 11/99

art. 4, 1° co. e art.7 adottato dal Comune di Galatone con delibera di C.C. n. 58 del 29/11/2004, in variante al PIRG ai sensi della L.R. n. 20/98.

- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di GALATONE del presente provvedimento;

- Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul B.U.R. e sulla G.U. (quest'ultima a cura del S.U.R.)

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

